



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Finanziaria

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 2 Registro Generale n° 2 Data 09-01-2026	OGGETTO: Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n.2 in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive - Impegno di spesa indennità a titolo di rimborso forfettario al Sindaco e agli assessori comunali. Anno 2026.
--	--

CIG:

L'anno duemilaventisei, il giorno nove del mese di gennaio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- ✓ il Decreto del Sindaco n. 1 del 07.01.2026, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stata conferita alla sottoscritta Dott.ssa Laura Manca, la responsabilità dell'Area Finanziaria, comprendente il servizio Finanziario, Economato, Tributario, Personale e Vigilanza;
- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- ✓ la Legge di Bilancio 2026 n. 199 del 30.12.2025;
- ✓ il DUP per il triennio 2026/2028, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 23.12.2025;
- ✓ il bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2026/2028, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 23.12.2025;
- ✓ il PEG 2026/2028 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.1 del 08/01/2026;
- ✓ il Rendiconto di gestione 2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 28/04/2025;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 08/08/2024;

- ✓ il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 27 del 03/04/2015;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, recante: *"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265"*;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto, a mente del quale: *"Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto"*;

Visto l'art. 82, commi 1, 8 e 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che reca le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei comuni;

Dato atto che con il richiamato D.M. n. 119/2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della L. n. 265/99, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrize e definite le indennità di Vicesindaci, degli Assessori e, indirettamente, rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali);

Visto, in particolare, l'art. 12 del D.M. n. 119/2000 che, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco. L'indennità di funzione del vicesindaco e degli assessori è stabilita, secondo l'art. 4, comma 2, per i comuni con popolazione fino a 1.000 nell'importo percentuale del 15% e del 10% rispetto a quella attribuita al sindaco;

Considerato che l'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 (Finanziaria 2006), stabilisce che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, i seguenti emolumenti:

- a) - le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) - le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

Atteso che la Corte dei conti Sez. Autonomie, con Deliberazione depositata in data 21 gennaio 2010, n. 6, ha risolto definitivamente la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente all'attuale vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005, come sopra riportati;

Dato atto che, con la citata deliberazione n. 6/2010, la Sez. Autonomie individua, dunque, la vigente normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo delle

indennità degli amministratori degli enti locali. Il magistrato contabile, esaminando la problematica, ricorda che:

- all'art. 1, comma 54, L. n. 266 del 2005, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate degli amministratori locali, è seguita la nuova disciplina contenuta nell'art. 2, comma 25, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale ha introdotto il comma 11, art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che le indennità di funzione di sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, determinate ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, potessero essere aumentate con deliberazione della giunta comunale, mentre le indennità di funzione dei presidenti delle assemblee potessero essere aumentate con apposita deliberazione del consiglio comunale;
- è intervenuto sul punto, da ultimo, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 76, comma 3, ha innovato la precedente formulazione dell'art. 82, comma 11, T.U.E.L., nulla più disponendo in ordine alla facoltà d'incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- dall'analisi di queste norme, il magistrato contabile fa emergere, evidente, l'attuale intendimento del legislatore di negare ogni ipotesi d'incremento delle indennità, di cui trattasi, rispetto alla misura massima edittale, di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ed ai criteri fissati dal comma 8, dell'art. 82 del T.U.E.L., in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;

Visto il richiamato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'Interno, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato art. 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province e che sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti;

Visto il Regolamento n. 1 del 5 febbraio 2019, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019 e pubblicato sul Buras parte I e II - N. 8, di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e ss.mm.ii., in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, in particolare, l'art. 2, il quale recita testualmente:

1. Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziati mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna.

2. Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016.

3. Il presente regolamento non si applica a sindaci, assessori e consiglieri comunali che ricoprono la carica di consigliere regionale, di deputato o di senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprano l'incarico di amministratore o direttore generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione.

Dato atto, altresì, che i rimborsi forfettari a beneficio degli amministratori locali possono essere erogati dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana; per gli amministratori comunali i rimborsi sono determinati, nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, con deliberazione della Giunta Comunale;

Preso atto che, nella quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci, diversificato per fasce demografiche dei comuni e, comunque, non superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita, ai sensi dell'art. 82, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene conto:

- a) di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del comune amministrato;
- b) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- c) delle diverse forme e modalità di partecipazione del comune all'esercizio delle funzioni svolte a livello sovracomunale.

Rilevato che il Comune di Tadasuni è compreso nella tipologia di comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e che la tabella è la seguente:

Comuni da	fino a	Importo da DM 119/2000	Importo in euro	Riduzione del 10%	% rimborso	Rimborso forfettario su lordo
-	1.000	£ 2.500.000	1.291,14	1.162,03	50	645,57
1.001	3.000	£ 2.800.000	1.446,08	1.301,47	50	723,04
3.001	5.000	£ 4.200.000	2.169,12	1.952,21	40	867,65
5.001	10.000	£ 5.400.000	2.788,87	2.509,98	20	557,77
10.001	30.000	£ 6.000.000	3.098,74	2.788,87	20	619,75
30.001	50.000	£ 6.700.000	3.460,26	3.114,24	15	519,04
50.001	100.000	£ 8.000.000	4.131,66	3.718,49	15	619,75
100.001	250.000	£ 9.700.000	5.009,63	4.508,67	15	751,44
250.001	500.000	£ 11.200.000	5.784,32	5.205,89	15	867,65
500.001		£ 15.100.000	7.798,50	7.018,65	15	1.169,77

Dato atto che i comuni, con la deliberazione della Giunta Comunale, di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, possono attribuire al sindaco, qualora questo non sia amministratore delle province o della città metropolitana e non si trovi in una delle situazioni indicate nell'art. 2, comma 3 dello

stesso regolamento, un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo, non superiore ai limiti massimi indicati nell'allegato 1 del regolamento predetto;

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 30/01/2019, con la quale si stabiliva quanto segue:

- Di prendere atto del regolamento 9/A, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna, in data 08/01/2019, recante: *"Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive"*;
- Di istituire il rimborso forfettario a favore di Sindaco del vicesindaco e degli assessori, entro i limiti previsti dalla tabella allegata al citato regolamento, come appresso riportata, che verranno determinati con successivo atto deliberativo, a seguito dell'emanazione dell'interpretazione autentica richiesta dall'Anci Sezione Regionale di Cagliari, alla Regione Sardegna, sull'esatta applicazione delle norme contenute nel citato Regolamento.

Vista la nota prot. n. 36 del 15/01/2019, con la quale l'ANCI - Sardegna, chiede al Consiglio Regionale un'interpretazione autentica:

- a) - in cui venga chiarito che l'applicazione della norma è rivolta anche alle cariche degli organi dei Comuni della Sardegna;
- b) - sulla applicabilità del comma 3 dell'articolo 73 ai sindaci in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero a cosa facesse riferimento il legislatore per quanto concerne lo stesso comma 3 dell'articolo 73;

Vista la nota prot. n. 783 del 22/01/2019 del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, con la quale, in riferimento alla citata nota del 15 gennaio 2019, di cui sopra (reg.ta al prot. Cons. reg. n. 605 del 15.01.2019) ed inerente la richiesta di interpretazione autentica delle disposizioni del Regolamento n. 9 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna - in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive*), anche al fine di fornire uno spunto collaborativo, evidenzia quanto segue: *"Dalla lettura del testo normativo sembra evincersi che i destinatari del rimborso siano: a livello comunale, i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri delegati (art. 4); a livello provinciale e metropolitano, il sindaco eletto presidente della provincia e il sindaco metropolitano (art. 5, comma 1) nonché i consiglieri provinciali e i consiglieri del consiglio metropolitano di cui all'art. 21 comma 2 della legge regionale n. 2 del 2016 (art. 5, comma 3). Per quanto gli articoli 2 e 3 del Regolamento n. 9, nell'introdurre la disciplina, facciano un generico richiamo agli "amministratori comunali", infatti, sembra chiaro che le disposizioni che specificamente disciplinano i rimborsi forfettari (i citati articoli 4 e 5) si riferiscano esplicitamente solo alle categorie di amministratori sopra elencate. Di conseguenza solo ad esse, secondo le modalità individuate dal Regolamento e dalle delibere che verranno adottate a livello comunale e regionale, sembra spettare tale rimborso"*;

Vista la deliberazione della G.C. n.23 del 27.03.2019, con la quale si stabilivano le indennità spettanti al sindaco e agli assessori, nel rispetto del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, con decorrenza 1° aprile 2019, così come segue:

Carica	% riferita a indennità Sindaco	A Indennità mensile ai sensi D.M. n. 119-2000 Euro	B Rimborso forfettario attribuibile ai sensi Reg. n.1 del 05-02-2019	C Rimborso attribuito Euro
Sindaco		1.291,14	max 50% di A	600,00
Vicesindaco	15%	193,67	Somma complessiva rimborso assessori entro i limiti rimborso sindaco	145,00
Assessore	10%	129,11		65,00
Assessore	10%	129,11		65,00

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 25.08.2022 che ha confermato e ripristinato l'indennità a titolo di rimborso forfettario dovuta al Sindaco e agli Assessori comunali, nel rispetto del Regolamento n. 1, del 05-02-2019, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta dell'8 gennaio 2019 e pubblicato sul Buras in data 14-02-2019, di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive;

Richiamati gli importi relativi al rimborso forfettario entro i limiti massimi consentiti dal citato Regolamento, come risultante dal seguente prospetto:

Sindaco	====	€ 540,00
Vicesindaco	15%	€ 130,50
Assessore	10%	€ 58,50
Assessore	10%	€ 58,50

Preso atto che il rimborso forfettario era stato sospeso dal mese di gennaio 2020 in attesa di nuove pronunce regolamentari nel merito, che di fatto non sono intervenute a modificare la disposizione di legge regionale in vigore e che attualmente è a tutti gli effetti applicabile;

Ritenuto necessario impegnare il rimborso forfettario anno 2026, spettante agli amministratori in riferimento al Regolamento n. 1 del 5 febbraio 2019, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019 e pubblicato sul Buras parte I e II - N. 8, di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*);

DETERMINA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare in favore del Sindaco e degli Assessori comunali, l'indennità a titolo di rimborso forfettario dovuta per l'anno 2026, nel rispetto del Regolamento n. 1, del 05-02-2019, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta dell'8 gennaio 2019 e pubblicato sul Buras in data 14-02-2019, di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio

2016, n. 2 (*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, secondo il seguente prospetto:

Componenti	Forfettario Mensile	Indennità mensile forfettario
Sindaco	540,00 €	6.480,00 €
Vicesindaco	130,50 €	1.566,00 €
Assessore	58,50 €	702,00 €
Assessore Lavoratore	58,50 €	702,00 €
Totali	787,50 €	9.450,00 €

Di dare atto che alla spesa totale si farà fronte come segue sul capitolo 10110315/1 del Bilancio di previsione 2026/2028:

- € 6.480,00 Sindaco;
- € 1.566,00 Vicesindaco;
- € 702,00 Assessori;

Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1:

- gli importi di cui al precedente punto sono aggiuntivi rispetto alle indennità e agli oneri a carico di questo ente già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali;
- gli stessi saranno liquidati mensilmente a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato senza ulteriore atto;
- gli oneri gravano sul fondo unico degli enti locali, di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2007, secondo quanto disposto dall'art. 73, comma 2, della L.R. n. 2/2016;

Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Manca

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Laura Manca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)